**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000853/2018**

**alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

**Massimiliano Salini (PPE)**

Oggetto: Applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE

Il sistema di trasporto su gomma di persone è un settore importante del panorama italiano, nel quale operano circa 6 000 imprese. Per queste imprese, beneficiare di prezzi del gasolio ridotti, attraverso una riduzione dell'aliquota d'accisa applicabile, è di fondamentale importanza nello svolgimento delle loro attività. L'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE stabilisce che è possibile applicare un'aliquota d'accisa ridotta alla categoria denominata "gasolio commerciale", la quale comprende autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto merci con peso a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate o autoveicoli adibiti a trasporto regolare o occasionale di passeggeri. Tuttavia, con il decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 e successivi provvedimenti in materia, lo Stato italiano ha ristretto il campo di applicazione della suddetta direttiva, escludendo il trasporto occasionale (il cd. "noleggio autobus con conducente") dall'applicazione di tale agevolazione.

Fatte tali premesse, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1) La direttiva sopracitata prevede la possibilità, a livello nazionale, di una definizione di gasolio commerciale più restrittiva rispetto a quella presentata nella direttiva stessa?

2) Qualora questo non sia possibile, come intende agire la Commissione di fronte al restringimento del campo di applicazione della definizione di gasolio commerciale operato dallo Stato italiano?